

## TORNATA DEL 31 MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Omaggi. — Relazione sopra il disegno di legge per una leva in Sicilia. — Convalidamento di un'elezione. — Discussione del progetto di legge per il ritiro di monete erose nell'Emilia, nelle Marche, nell'Umbria, e concambio — Istanze e proposta del deputato Gallenga circa il corso abusivo — Aggiunta del deputato Scarabelli — Spiegazioni ed osservazioni del ministro di agricoltura e commercio — Osservazioni e istanze diverse dei deputati Panattoni, Crispi, Alievi e Briganti-Bellini, e spiegazioni del ministro suddetto e del deputato Cordova — Il progetto di legge è approvato. — Presentazione dei seguenti schemi di legge del ministro per i lavori pubblici: costruzione di un ponte sullo stagno di Tortoli in Sardegna; costruzione di una stazione definitiva ferroviaria a Torino; assegno al municipio di Genova per adattamento di una piazza; riorganizzazione della società delle strade ferrate romane; costruzione di ferrovie da Vigevano a Milano, da Ancona a San Benedetto del Tronto e nelle provincie napoletane e siciliane; aggiunta alla convenzione per le ferrovie romane — Incidente sulla domanda del ministro per la trasmissione dell'ultima proposta ad una medesima Giunta — Parlano i deputati Colombani e Cadolini — È inviata — Domanda simile del deputato Capone, non ammessa. — Domande del deputato Nisco circa una deliberazione della Giunta di commercio di Napoli, e risposta del ministro per le finanze. — Domanda del deputato Ricciardi circa l'accademia delle scienze in Napoli, e risposta del ministro per l'interno — Comunicazione in proposito del deputato Nisco. — Discussione del progetto di legge pel servizio della sanità marittima — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Domande del deputato Massari sull'articolo 3, e spiegazioni del regio commissario e del deputato Bruno — Approvazione di altri articoli — Emendamento del deputato Biancheri al 9°, oppugnato dal regio commissario e dal deputato Castagnola relatore, e Bruno, ed appoggiato, dopo modificazione, dal deputato Di Persano — È modificato ed approvato — Approvazione dell'intero progetto. — Relazione sui disegni di legge per l'istituzione del Gran Libro del debito pubblico e per la costruzione della ferrovia Aretina.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiana.

**MASSARI**, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

**MISCHI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7243. Il sindaco di Forlì invita il Governo a mantenere e dare effetto alle disposizioni che, relativamente ad una ferrovia da Firenze ad una città della Romagna ed all'Adriatico, aveva solennemente espresso il Governo della Toscana, cui aderiva di fatto quello dell'Emilia.

7244. Finizio Enrichetta reclama il rimborso di una somma di cui è creditrice per lavori fatti dal fu suo padre nel palazzo del principe di Capua, Carlo Borbone.

7245. Il Consiglio comunale di Riposto, associandosi al voto della Giunta di Catania, domanda sia sancita la censuazione de' beni del demanio nazionale e dei corpi ecclesiastici, sotto la condizione della prestazione di un'annua rendita fondiaria.

7246. Ploti Gerolamo ed altri sette alunni dei collegi militari di Napoli, destituiti come gli ufficiali dell'esercito per gli avvenimenti politici del 1820, domandano siano a loro estesi i benefici effetti dei decreti 8 aprile e 10 ottobre 1848, ritenendoli siccome rivestiti del grado di sottotenente.

7247. Bruti conte Raffaello, di San Genesio, provincia delle Marche, reclama contro il decreto 3 gennaio 1861 del commissario straordinario, tacciandolo d'ingiustizia nella parte che riflette le cappellanie laicali, e ne chiede la revocazione.

7248. La Giunta municipale di Monteleone, circondario di Spoleto, provincia dell'Umbria, fa istanza per essere provvisto quel comune di un giudice oppure di un giudice

conciliatore, il quale decida sulle cause almeno il cui valore non oltrepassi le lire cento.

7249. Maltoni Cosimo, di Firenze, stato dimesso dal Governo granducale da custode del Ministero dell'interno per le liberali sue aspirazioni, chiede di essere provvisto d'impiego o di pensione.

7250. Gerovich Adele, esposto come suo marito, per aver preso parte alla sommossa che ebbe luogo in Livorno nel giugno 1857 contro il Governo austro-toscano, venne fatto prigioniero e quindi fucilato, domanda un annuale sussidio.

7251. Cinquecento cittadini della Basilicata domandano l'istituzione in Potenza, capoluogo della provincia, di una Corte d'appello, che abbia giurisdizione o sopra altre limitrofe provincie, od anche solamente sul suo territorio.

7252. Medici chirurghi condotti del collegio elettorale di Chivasso presentano un'istanza identica alla petizione 6943.

7253. I Consigli comunali e parecchi cittadini dei comuni componenti il circondario di Lauro chiedono l'annullamento del decreto luogotenenziale 17 febbraio prossimo passato, col quale, staccato dalla provincia di Terra di Lavoro, venne aggregato quel circondario ad Avellino.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** I fratelli Scipione e Luigi Volpicella fanno omaggio alla Camera:

1° Tavola e consuetudini d'Amalfi, note di Luigi e Scipione Volpicella;

2° *Le consuetudini della città d'Amalfi*, ridotte a miglior lezione ed annotate da Luigi Volpicella;

3° *Delle antichità d'Amalfi e dintorni*, investigazioni di Scipione Volpicella;

4° *Regis Ferdinandi I instructionum liber* (1846-1847), messo a stampa e annotato da Scipione Volpicella;

5° *Diurnali di Giacomo Gallo* e tre scritture pubbliche dell'anno 1493, con prefazione e note di Scipione Volpicella;

6° *Dei successi del sacco di Roma e guerra del regno di Napoli sotto Lautrek*, per Leonardo Santoro, da Caserta, opera messa a stampa da Scipione Volpicella;

7° *Del diritto di albinaggio* libro uno, di Luigi Volpicella;

8° *Gli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani*, preceduti da un discorso intorno ad essi di Luigi Volpicella;

9° *Dello studio delle consuetudini e degli statuti delle città di Terra di Bari*, discorso di Luigi Volpicella.

Il cavaliere Luigi Bellini, ufficiale superiore di cavalleria nel regio esercito, fa omaggio di dieci esemplari di un suo scritto: *Ragionamenti teorico-pratici sull'esercito*, ossia *Proposta di miglioramenti delle rispettive istituzioni e della condizione del soldato*.

Il governatore di Pavia fa omaggio di 6 esemplari degli atti della Sessione straordinaria, 4 aprile 1861, di quel Consiglio provinciale.

(I deputati Lovito e D'Ayala prestano il giuramento.)

**VIOVA.** Prego la Camera che sia mandata alla Commissione incaricata di riferire sulle leggi relative all'ordinamento comunale e provinciale la petizione 7252, nella quale alcuni medici di Chivasso espongono varie considerazioni intorno alle cure mediche dei poveri.

**PRESIDENTE.** Secondo i precedenti della Camera, essa sarà mandata alla Commissione senza bisogno di una nuova deliberazione.

**RICCIARDI.** Chiedo che la Camera dichiari d'urgenza la petizione 7207 degli ufficiali del reggimento dragoni, i quali si lagnano di essere stati posti a riposo dopo aver reso servizi eminenti alla causa nazionale nella provincia di Capitanata.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Pregherò ora l'onorevole Ricciardi di dichiarare quando intenda di sviluppare il suo progetto di legge, del quale si è dato lettura nell'ultima seduta, *Sul danno dell'Italia*.

**RICCIARDI.** Essendo alquanto indisposto, preferirei di attendere dopo le prossime feste.

**PRESIDENTE.** Sarà posto adunque all'ordine del giorno nella ventura settimana.

**RICCIARDI.** Purchè sia dopo le feste, quando vorrà.

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA DI 4500 UOMINI IN SICILIA.

**MONTI**, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra nella tornata del 6 maggio 1861 per la leva di terra di 4500 uomini di prima categoria nelle provincie dell'Isola di Sicilia.

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

#### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**PRESIDENTE.** Se vi sono relatori che abbiano in pronto relazioni su elezioni, li invito a venire alla tribuna.

**ROBECCHI (iunior)**, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Scansano.

Questo collegio consta di dieci sezioni; il numero degli elettori iscritti è di 1162; il numero dei votanti fu di 471. Il cavaliere Ricasoli Vincenzo, luogotenente colonnello di stato maggiore, ottenne 389 voti, vale a dire più del terzo degli iscritti e più della metà dei votanti. Gli altri voti andarono in numero di 50 al signor avvocato Luigi Landucci, e 23 dispersi.

Quindi il signor Ricasoli Vincenzo fu proclamato deputato.

Le operazioni sono regolari, nessun reclamo fu presentato, e a nome dell'ufficio VIII ho l'onore di proporvi la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

#### DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RITIRAMENTO DI MONETE EROSE NELL'EMILIA, NELLE MARCHE E NELL'UMBRIA.

**PRESIDENTE.** Siccome non è ancora presente alla tornata il signor ministro delle finanze per udire l'interpellanza che gli vorrebbe rivolgere il deputato Nisco, si potrebbe intanto discutere e votare la legge che sta prima posta all'ordine del giorno, e dopo, innanzi che si passi ad altra discussione, darò la parola al deputato Nisco. (*Il deputato Nisco accenna d'acconsentire*)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge pel ritiro delle monete erose in corso nelle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, e loro cambio con nuove monete di bronzo.

« *Articolo unico.* Le monete erose in corso nelle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria saranno ritirate e cambiate colle nuove monete, conformemente a ciò ch'è prescritto nella legge del 20 novembre 1859 intorno alle monete delle antiche provincie e della Lombardia. »

La discussione generale è aperta.

Il deputato Gallenga ha facoltà di parlare.

**GALLENGA.** Si tratta di una misura che io credo abbia ottenuta, a mio parere, giustamente l'approvazione di tutta la Camera; ma io vorrei pregare il signor ministro di agricoltura, commercio ed industria di osservare le circostanze in cui si trova il sistema monetario in alcune parti dell'Emilia, e segnatamente nelle provincie di Parma e di Modena.

Nell'ex-ducatato di Parma, dopo la ristaurazione, quando venne a regnare l'arciduchessa d'Austria, Maria Luisa, si conservò la moneta corrispondente alla francese, e s'introdusse un'unità monetaria che si chiamava la lira di Parma, la quale corrispondeva in ogni parte alla moneta francese e alla moneta del regno italico.

Rimase tuttavia in corso l'antica lira di Parma, la quale ebbe nome di *lira vecchia*, e rimase in corso come multiplo della lira nuova.

La lira vecchia fu prima il quarto della lira nuova, e poi ne divenne il quinto. Col tempo sparì intieramente il nome di lira vecchia e di lira nuova, ma ne nacque uno sconcio assai più grave, e fu quello dell'uso di una così detta *lira abu-*

siva, di valore inferiore alla lira italiana ossia al franco, che venne detta *lira effettiva*.

Divenne l'uso, e si conserva pur troppo tuttavia al dì d'oggi, che chiunque doveva comprare qualche cosa, o fare alcun contratto, doveva badare se egli contrattava in lire effettive o in lire abusive; e le conseguenze di questo costume, per persone ignare degli usi del paese, potevano essere assai rovinose, giacchè uno si vedeva, per esempio, presentare un conto e credeva che ammontasse a tanti franchi e tante lire, pagava onestamente in lire d'Italia o di Francia, e si trovava gabbato di un quinto del valore reale.

Per citare un fatto personale, posso dire che a me, nato e cresciuto a Parma, e che vi aveva abitato per venti anni, avvenne che ritornando, dopo lunga assenza, colla famiglia, mi trovai avere a pagar cara l'esperienza ch'io dovetti fare della differenza che correva tra *lira effettiva* e *lira abusiva*, essendo trappolato in modo scandaloso nel conto presentatomi in lire, senza dir quali, in uno dei primi alberghi del paese. Questo abuso dei due valori si era introdotto nello Stato di Parma nella mia assenza, e succedeva ad altri abusi che vivevano per lo avanti.

Questo costume, come io dissi, continua ancora, sebbene si sperasse che l'annessione di quello Stato al regno d'Italia dovesse farlo cessare.

Io domanderei perciò al signor ministro se egli conosce quest'abuso, il quale regna non solamente nell'ex-Stato di Parma, ma anche nell'ex-ducato di Modena; e quali siano i provvedimenti ch'egli voglia prendere per procurare di far cessare quest'abuso, che veramente nuoce d'assai al commercio ed all'onestà del piccolo traffico in quei paesi. Domanderò, per ultimo, se egli crede che si possa in questo momento aggiungere un secondo articolo a questa legge diretto ad ottenere questo scopo.

L'articolo che io proporrei di aggiungere sarebbe concepito in questa forma:

« Cesserà, dal giorno della promulgazione della presente legge, il corso abusivo delle monete introdottosi in alcune delle provincie dell'Emilia. »

**SCARABELLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SCARABELLI.** In aggiunta a quanto ha detto l'onorevole preopinante, faccio osservare che quest'abuso esiste non solamente nelle provincie di Modena e di Parma, ma eziandio in quella di Voghera, dove un franco si spende otto o nove centesimi di più del suo valore.

Io quindi proporrei che nell'articolo presentato dall'onorevole Gallenga si aggiungesse anche la provincia di Voghera, e tutte quelle altre provincie che si trovassero soggette ad un simile abuso.

**PRESIDENTE.** Il ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**NATOLI, ministro per l'agricoltura e commercio.** Signori, il male a cui alludono gli onorevoli rappresentanti che hanno finora discorso è pur troppo reale; ma, a rimuoverlo, non bastano provvedimenti locali e particolari; se mai si entrasse in tal sistema, vi vorrebbero leggi e regolamenti moltissimi. Io sono convinto che il più acconcio rimedio a cotesto male sia l'unificazione della moneta; al quale rimedio, se il Ministero volge continuamente il pensiero e vorrebbe ridurlo ad effetto il più prestamente possibile, è indispensabile l'opera fredda ma immancabile del tempo.

La legge che ho avuto l'onore di presentarvi è la conseguenza di quelle che seppero provocare l'egregio deputato che prima di me cotanto degnamente reggeva il dicastero del

commercio. Persuaso che bisogna svolgere sopra ampia scala il già cominciato sistema, io spero di presentare al Parlamento altra legge, onde l'unità monetaria, per alcuni spezzati superiori ai cinque centesimi, prendesse il luogo agli infiniti piccoli spezzati che in questo momento inondano il regno.

Il sistema in cui sono entrato è, a parer mio, opportunissimo, perchè tende a spargere nelle infime classi del popolo il beneficio dell'unità di moneta; beneficio, le cui conseguenze economiche e politiche sarebbe superfluo ch'io togliessi a dimostrare in questo momento.

Ma perchè, per quanto fosse possibile, si diminuissero gl'inconvenienti che avvengono per cagione delle tante varietà di monete che sono in Italia, è già prossima la pubblicazione di una tabella generale, nella quale, ripetendosi il principio già riconosciuto in tutto il regno, che l'antica moneta sarda decimale è la sola che ha corso legale per tutta Italia, si ragguagliano alla lira tutte le monete locali, e se ne limita il loro corso legale solo nelle provincie ove ebbero origine.

Or tali e non altri essendo i rimedi che in questa materia mi hanno suggerito i miei studi, non esito a dichiarare che duolmi di non poter consentire alla proposta dell'onorevole deputato Gallenga.

**GALLENGA.** Dopo le parole pronunziate dall'onorevole ministro, io mi dichiaro pienamente soddisfatto. Lascierò che la cosa segua il corso da lui stato accennato e ritiro la mia proposta. Solo farò osservare che, sebbene vi sieno abusi in tutte le parti d'Italia, ed anche in alcune parti dell'antico regno sardo (per esempio vi è un corso abusivo di piccole monete a Genova, nel Novarese, sul lago Maggiore ed in altre parti), nondimeno ho un abuso assai più flagrante negli ex-ducato di Parma e di Modena. Un forestiere che quivi giunga, ed abbia oro od argento, non sa assolutamente quale sia il valore di esso; quindi si trova esposto alle frodi da tutte le parti. Il commercio minuto poi fa troppo sovente una speculazione scandalosa di quest'abuso. Perciò io spero che si riuscirà col tempo a portarvi rimedio.

**NATOLI, ministro per l'agricoltura e commercio.** A questo provvederà la tabella.

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

**PANATTONI.** Il ritiro delle vecchie monete può essere considerato sotto due aspetti: l'aspetto economico e l'aspetto politico. Finora si è parlato soltanto della questione economica, e sotto quest'aspetto sarà utilissimo il provvedimento al quale il Governo si accinge. Ma io mi congratulo delle parole profferite dal signor ministro, anche per l'effetto politico. Imperocchè sarebbe bene che, collo sparire delle antiche monete, sparisse presto l'effigie di coloro che rappresentano un potere caduto e che danno ansa alle reazioni. Segnatamente sarà bene che addirittura finisca quell'espedito obliquo del quale si abusa nel mezzogiorno d'Italia, cioè che chi soggiorna tranquillo in Roma, fatta fucina di torbidi pubblici e di nazionali commozioni, abbia anche il comodo e l'agio di battere e spacciar moneta per alimentare i torbidi stessi.

Ringrazio anticipatamente l'onorevole ministro di quanto vorrà preordinare a questo fine. Ed anche la unificazione della moneta diverrà significazione della unità di quel regno nazionale che abbiamo proclamata.

**CRISPI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CRISPI.** Io ricorderò al signor ministro che in Sicilia l'unificazione delle monete si era già decretata sin dal 17 agosto 1860. Due leggi furono allora pubblicate, le quali stabi-

livano che la moneta in quell'Isola dovesse essere la decimale italiana; che dal 1° gennaio 1861 in poi in tutte le contrattazioni pubbliche, accanto all'antica moneta colà in vigore, si dovesse fare il ragguaglio della nuova moneta, e dal 1° luglio 1861 in poi il valore nelle contrattazioni si dovesse indicare unicamente in lire e centesimi.

Con una di quelle leggi si era ordinato eziandio il ritiro delle antiche monete di rame ed il cambio di esse in nuove monete di bronzo. Finalmente vi si prescriveva che la contabilità dello Stato, dal gennaio 1861 in poi, dovesse tenersi anche in lire e centesimi. Questa disposizione venne sospesa in vista delle difficoltà che si credettero insuperabili nel breve periodo di tempo che restava, affine di preparare i libri e le scritture necessarie alla contabilità.

Quindi io domanderò al signor ministro se ha preso qualche misura sul ritiro delle monete di rame ed il cambio di esse in nuove monete di bronzo, e quali siano le sue idee sull'esecuzione delle due leggi da me rammentate.

**NATOLI**, ministro per l'agricoltura e commercio. Dirò all'onorevole Crispi che, per quanto desiderio io mi abbia di vedere scomparire da' mercati siciliani le monete borboniche, l'utile generale del paese mi costringe ad ordinare con preferenza il ritiro delle antiche monete da una provincia assai lontana dalla Sicilia. Alludo alla Lombardia. La Lombardia, provincia di frontiera, e nella quale la immissione delle monete austriache si fa continuamente, con danno pure dell'Emilia, è il primo paese d'Italia dal quale deggiono scomparire le monete straniere, ed apparire come argomento di liberazione le italiane.

La necessità politica di questa misura vince nell'animo del Ministero ogni considerazione economica. Laonde io non taccio al Parlamento che, quantunque nelle casse della Sardegna vi sia diggià raccolta non lieve quantità di antiche piccole monete, io ho preferito di lasciarle per il momento dimenticate, nello scopo d'intendere solo alle provincie lombarde e dell'Emilia.

Intorno poi alle leggi di cui fa ricordo il signor Crispi, dirò pure alla Camera che, quantunque conosca il tempo della loro fabbricazione, e il lor contenuto, conosco altresì che rimasero ineseguite. E perchè è mio caldo desiderio che la zecca di Palermo lavorasse essa pure in questa desiderata opera della coniazione della nuova moneta, ho chiesto alla luogotenenza di Sicilia sulle condizioni di quella. Se favorevoli, farò opera che la zecca siciliana concorresse colle altre al servizio dello Stato.

Spero che il Parlamento accoglierà benignamente queste mie risoluzioni, e vorrà credere che dalla parte del Ministero si farà continuo studio, onde l'importante materia finora discorsa avesse, per quanto la sua gravità il consente, sollecito svolgimento ed applicazione.

**ALLIEVI**. Dopo quello che ha detto testè l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio non ho nulla da aggiungere rispetto alle circostanze particolari della Lombardia, di cui appunto volevo far cenno.

Se vi ha provincia in cui sia urgente di procedere all'introduzione delle nuove monete decimali è certamente la Lombardia, e per l'interesse delle popolazioni e per l'interesse dell'erario, il quale viene a soffrire per la continua immissione di cattiva moneta dalle provincie confinanti soggette all'Austria.

Io vorrei pure partecipare alla fiducia dell'onorevole signor ministro rispetto agli effetti che potrà produrre una tabella comparativa delle diverse monete, affine di togliere gli inconvenienti che sono stati segnalati dagli onorevoli preopi-

nanti; ma, pur troppo, credo che, finchè saranno in corso le antiche monete, non cesserà l'abitudine nelle popolazioni di ricorrere alle antiche unità, sulle quali erano avvezzi a stabilire i loro conti; e nel ricorrere alle antiche unità sarà sempre incertissima, sarà soggetta a continue mutazioni e violazioni anche questa tabella. Quindi, il rimedio radicale non è che un solo, introdurre delle nuove monete, ed introdurle il più rapidamente che si possa, ritirando le antiche.

E qui vorrei anche aggiungere un'avvertenza. Il signor ministro ha parlato d'introdurre successivamente nella circolazione una moneta di maggior valore che non sia la moneta di bronzo; ciò che mi ha fatto credere che egli voglia, nel procedere all'unificazione, camminare per gradi, isolando, per così dire, l'una dall'altra le diverse specie di monete. Ora, se questo sistema ha potuto essere seguito per le monete di bronzo, le quali hanno una natura tutt'affatto particolare, e sono, per così dire, monete di confidenza, io non credo che, uscendo dalle monete di bronzo, si possa mai fare alcun'operazione parziale; qualunque provvidenza dev'essere generale, involgere, cioè, tanto il sistema di media circolazione, basata sopra le monete d'argento, come il sistema della circolazione superiore che riguarda le monete d'oro e d'argento, ed i grandi principii del tipo unico o duplice del nostro sistema monetario.

Io non mi estendo su questo punto; ho voluto solo esprimere una mia opinione, parendomi che l'avvertenza del signor ministro fosse di mettersi sopra una via, nella quale, io credo, non si arriverebbe utilmente a quel risultato che ci vogliamo proporre.

**NATOLI**, ministro per l'agricoltura e commercio. Cito una circostanza di fatto. Io ho alluso solo agli spezzati del franco, perchè noi abbiamo finora le leggi, le quali permettono la coniazione delle nuove monete sino ai 5 centesimi; ora, da 5 centesimi al franco non abbiamo ancora una gradazione di monete. Io alludevo precisamente a questa gradazione, salvo sempre la grande questione per le monete di valor maggiore, per sapere se si deve fare doppio il tipo od unico.

Queste sono questioni che verranno trattate in seguito; ma, ripeto, io intendevo solo alludere agli spezzati di franco di moneta erosa.

**ALLIEVI**. Io credo che anche per questa parte degli spezzati del franco non si possa provvedere senza toccare il sistema generale; ma questa non è questione da trattarsi ora.

**CORDOVA**. Sono in grado di dare alcune delle spiegazioni di fatto che domandava il signor Crispi, e che domani sarebbe stato in grado di dare il signor ministro dell'agricoltura e commercio, per una lettera che oggi stesso gli è stata indirizzata dal Ministero delle finanze.

Il signor Crispi ha ricordato il decreto di agosto 1860 col quale fu adottato il nuovo sistema monetario in Sicilia; egli ha anche ricordato che l'esecuzione di queste leggi, introdotte allora dal pro dittatore, fu il 24 novembre 1860 prorogata al 1° di luglio 1861, con una lettera ministeriale, vale a dire con una lettera del segretario di Stato per le finanze di quell'epoca. In conseguenza si sospesero i lavori preparatorii che si erano già incominciati per la contabilità.

Si sollecitavano ultimamente dalla luogotenenza di Sicilia tutti i vari rami dell'amministrazione, perchè adottassero il nuovo sistema del 1° luglio 1861 in poi; allorquando il direttore generale dei vari rami e dritti diversi, rivolgendosi al dicastero delle finanze, e il Consiglio degli ospizi di Noto parimenti, rivolgendosi al dicastero dell'interno, fecero osser-

vare che l'introduzione del sistema a contare dal 1° luglio 1861 avrebbe portato una grande complicazione e induceva un rinnovamento di registri che non era regolare nè opportuno nel corso dell'esercizio attuale, mentre l'esercizio amministrativo va dal primo gennaio, e non dal primo luglio in poi.

Per effetto di questa sollecitazione che facevano il direttore generale dei rami e dritti diversi e il Consiglio degli ospizi di Noto, la luogotenenza proponeva che si dovesse deferire ancora l'impianto del sistema contabile in lire e centesimi di lire sino al primo gennaio 1862, e provocava in proposito una determinazione del Ministero delle finanze.

Avendo io avuto a riferire su questo proposito al signor ministro delle finanze, egli fermò la sua attenzione sopra una questione preliminare. Egli diceva: doversi esaminare se l'obbligo alla contabilità d'impiantarsi sulle basi del nuovo sistema, a cominciare dal 1° gennaio 1861, emanava dalla legge d'agosto, oppure da una disposizione amministrativa qualunque. Se derivava da una disposizione amministrativa, potrebbe certamente il Ministero riputarsi in facoltà di derogarvi. Se la disposizione emanava dalla legge, non è da far caso che la segreteria di Stato per le finanze in Sicilia si sia creduto in diritto di derogarvi con disposizione ministeriale del 24 novembre, perchè v'era a quell'epoca una grande confusione derivante dalla stessa pienezza de' poteri dittatoriali in Sicilia.

Non pertanto però sarebbe ora meno necessario d'invocare l'autorità parlamentare per una simile proroga, come d'altronde fu fatto l'anno scorso per qualche altro compartimento d'Italia, in cui convenne prorogare l'applicazione del nuovo sistema monetario. Aggiunse che, anziché da lui, ciò doveva essere fatto dal suo collega il ministro d'agricoltura e commercio, perchè, come si sa, il ramo della zecca e moneta dipende da quel dicastero, mentre invece si trovava in Sicilia, all'epoca del 24 novembre, posto sotto la dipendenza del dicastero delle finanze.

In questo senso fu scritta una lettera al ministro di agricoltura e commercio per pregarlo di proporre alla Camera un disegno di legge per prorogare l'introduzione del sistema di contabilità in lire e centesimi di lire al 1° gennaio 1862.

Questo per la contabilità.

Per quanto concerne poi la coniazione delle monete spicciolate da farsi in bronzo, io non saprei abbastanza affrettarla coi miei voti.

A provare l'opportunità di questo provvedimento non occorre ripetere le ragioni politiche che evidentemente sono state addotte alla Camera poco fa, prima ch'io entrassi. Basta ricordare l'esempio di Napoleone III, ed altri di simil genere, per vedere quali effetti produca nel popolo minuto una simile misura.

E per l'opportunità economica basta osservare che, fintantochè si tratta di monete d'oro o d'argento, il conteggio riesce facile, poichè le persone che le maneggiano sono capaci di valutare i rapporti che esistono tra l'antica moneta e la nuova; ma, quando si tratta di liquidare le piccole differenze che si debbono pagare con monete spicciolate, allora sorgono due inconvenienti. Il primo è che si fa ordinariamente la ritenzione di tutte le frazioni, per quanto sieno infinitesimali, a favore della cassa e a danno della parte prendente, ciò che sempre dispiace a questa.

Di più, il popolo non arriva mai a farsi un'idea esatta del nuovo sistema monetario, se la moneta spicciola che corre nelle sue mani non è realizzata e non è diventata un fatto.

Io sentiva la necessità di attuare al più presto possibile la

coniazione di queste monete. E, a proposito della zecca di Palermo, sono in grado di dare qualche informazione al signor ministro, il quale in quell'epoca era in Messina, e perciò non sapeva quello che si preparava nella capitale dell'isola.

Era dunque necessario alla coniazione delle monete l'acquisto di macchine per la zecca di Palermo, le quali costarono la somma di 160,000 lire.

Erano pronte le disposizioni opportune fino dal dicembre scorso, e mi ricordo che, mentre da una parte si proponeva di rivolgersi alla direzione generale della zecca in Torino, dall'altra si proponeva di rivolgersi alla *Monnaie* a Parigi, onde fornisse queste macchine; che anzi si stabilì farne preghiera al signor Stabile, conosciuto per le sue relazioni in Parigi, onde procurasse queste macchine, sempre nello scopo di affrettare il più possibile la coniazione di queste monete spicciolate, come altresì la coniazione locale in Palermo.

Ciò che siasi fatto dopo quell'epoca non è a mia conoscenza, nè se la zecca sia ormai posta in grado di coniare questa moneta spicciola.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor Crispi.

**CRISPI.** Ringrazio l'onorevole Cordova degli schiarimenti che ci ha dati.

Al signor ministro Natoli dirò che le ragioni politiche che egli trova per il ritiro delle monete in Lombardia esistono anche nell'Italia meridionale. I Borboni sono nemici quanto l'Austria all'Italia. Osserverò anzi che la necessità del ritiro delle monete è in questo momento maggiore nelle provincie meridionali dello Stato.

Tutti conoscono, e i giornali lo hanno più volte ripetuto, che Francesco II in Roma conia monete, e le immette nell'extrema. Ora non vi è miglior modo di combattere il nostro nemico nella sua colpevole manovra e di neutralizzare l'effetto delle monete che ci vengono dall'estero, se non col levare dal corso le monete che portano l'effigie di quel principe e de'suoi predecessori.

Pertanto io pregherei il signor ministro di agricoltura e commercio di voler mettere attenzione a questa necessità nella quale siamo, e di cercare di far anche per l'Italia meridionale quello che andrà a fare per la Lombardia.

**BRIGANTI-BELLINI.** La discussione si è alquanto allontanata dall'oggetto della presente legge, ed io cercherò in qualche modo di ricondurvela.

**PRESIDENTE.** È finita. Non c'è più nessuno che voglia parlare.

**BRIGANTI-BELLINI.** Ci sono io, che vorrei appunto avvertire il signor ministro che questa legge ha fatto nelle provincie in cui deve essere applicata due impressioni differenti: una vantaggiosissima presso le persone colte ed intelligenti, e di cui io sono felice d'essere qui l'organo per ringraziare il Ministero per gli effetti utili che essa porterà e che sono stati così abilmente svolti tanto dal signor ministro, che dagli oratori che mi hanno preceduto; ed un'altra impressione del tutto opposta, cioè svantaggiosa, nel popolo minuto, la quale impressione venne prodotta dalla memoria di un fatto recente accaduto sotto il commissariato generale, e che qui mi occorre di rammentare. Il commissario generale straordinario (come lo chiamavano allora) tentò d'introdurre il sistema decimale del Piemonte, riducendo al valore di cinque centesimi il baiocco, che è la moneta di rame in corso colà. Questo è un fatto del commissario delle Marche, e non intendo parlare di quello dell'Umbria, dacchè ignoro quello che ei facesse. Egli adunque dichiarò che il baiocco avrebbe avuto il valore di cinque centesimi, valore di alquanto infe-

riore al giusto ragguaglio, perchè il baiocco dovrebbe valere cinque centesimi ed un terzo circa. Nello stesso tempo dimenticò di stabilire quanto fosse a centesimi il valore degli oggetti e dei generi di regia. Quindi la mattina del giorno in cui doveva andare in vigore questa misura del commissario, il popolo minuto, che è quello che compra maggior quantità di sale e tabacco, andò dai rivenditori di questi oggetti, i quali non sapevano quanto dovevano venderli. Ne nacque una confusione incredibile, ed il commissario, che non era uomo di spada, non credette di adoperare il metodo di Alessandro; non tagliò il nodo, ma lo raggruppò; come prima rimise il baiocco al valore antico, e richiamò la legge.

Questo fatto ha lasciato delle reminiscenze e generò un grandissimo allarme, quando si proponeva una legge che portava monete al corso del sistema decimale e centesimale del franco.

Io comprendo che quest'allarme è irragionevole, e so benissimo che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio non cadrebbe nell'errore che è stato commesso altra volta; ma, per togliere l'allarme di quelle popolazioni, io ho creduto di dover avvertire il Governo, perchè a tempo si avverta il pubblico del valore a cui si venderanno i generi di regia, onde non debba temere che si rinnovino quegli inconvenienti, e cessi l'allarme che ho segnalato.

**PRESIDENTE.** Se niuno più domanda la parola, metterò ai voti l'articolo unico del progetto.

« *Articolo unico.* Le monete erose in corso nelle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria saranno ritirate e concambiate colle nuove monete, conformemente a ciò che è prescritto nella legge del 20 novembre 1859 intorno alle monete delle antiche provincie e della Lombardia. »  
(È approvato.)

Si passa alla votazione della legge per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	215
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	211
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva.)

**PRESENTAZIONE DI SEI DISEGNI DI LEGGE  
RELATIVI A LAVORI PUBBLICI.**

**PRESIDENTE.** Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**PERUZZI, ministro dei lavori pubblici.** Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

1° Per lo stanziamento in bilancio della somma necessaria alla costruzione di un ponte sullo stagno di Tortoli nell'isola di Sardegna;

2° Per un assegno di lire 500 mila a titolo di concorso al municipio di Genova nella spesa di apertura di una nuova via, detta della *Raibetta*, dalla piazza di Caricamento alla piazza del Molo;

3° Per la costruzione di una stazione definitiva a Torino per le strade ferrate dello Stato;

4° Per l'approvazione della convenzione stipulata il 25 maggio corrente, relativa alla concessione di una strada ferrata da Vigevano a Milano;

5° Per l'approvazione della convenzione stipulata col signor Pietro Augusto Adami per la costruzione di strade ferrate nelle provincie napoletane e nella Sicilia;

6° Per la costruzione di una strada ferrata da Ancona a San Benedetto del Tronto, la quale fa parte della concessione della strada ferrata da Napoli al mare Adriatico; ma, a termini di quella convenzione, deve essere costrutta per conto dello Stato, salvo rimborso per parte dei concessionari;

Finalmente ho l'onore di presentare una convenzione, stipulata il 29 maggio, in modificazione ed aggiunta della convenzione del 3 ottobre 1860 colla società delle strade ferrate romane, per la quale la Camera ha già nominata una Commissione, che, credo, potrà presto presentare la sua relazione.

Quanto a questa convenzione, che è, come è detto, una modificazione ed aggiunta di quella 3 ottobre 1860, e dovrà per conseguenza con quella fare una sola legge, chiederei alla Camera, se nulla vi osta, di voler determinare che sia mandata a quella stessa Commissione, anche perchè premerebbe assai che questo progetto di legge fosse posto sollecitamente in discussione.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi progetti di legge.

Il signor ministro ha fatto istanza che lo schema di legge.....

**CAPONE.** Fra le leggi presentate dal ministro vi è quella per la strada ferrata da Ancona a San Benedetto.

**PRESIDENTE.** Scusi, vorrei prima mettere ai voti la proposta del ministro.

**CAPONE.** Io proporrei che la Camera rimandasse questa legge alla stessa Commissione già incaricata di esaminarla.

**PRESIDENTE.** Appunto, debbo prima mettere ai voti la proposta del signor ministro, dopo le darò la parola circa la sua, che riguarda un altro progetto.

Consulto la Camera, se intenda ammettere la proposta del ministro, che le modificazioni ed aggiunte fatte alla convenzione colla società delle strade ferrate romane siano mandate alla Commissione già incaricata dell'esame del progetto per quella convenzione.

**COLOMBANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**COLOMBANI.** Io pregherei la Camera a non accogliere la domanda del ministro, perchè, accogliendola, essa ci priverebbe del diritto di esaminare negli uffici le proposte modificazioni.

Sta però che sarà conveniente che gli uffici deleghino agli stessi commissari l'esame di esse.

*Voci.* Non si può!

**PRESIDENTE.** Però mi sembra che queste modificazioni sono relative allo stesso progetto di legge; di necessità ne viene che sia la stessa Commissione incaricata d'esaminarle.

**CADOLINI.** In una recente circostanza la Camera ha rifiutato una proposta analoga a quella ora fatta dal Ministero, di rimandare una legge, senza discuterla negli uffici, alla stessa Commissione che doveva studiare un'altra legge.

Mi pare che questo sistema, come allora fu abbastanza ampiamente discusso, oltre all'essere contrario alla legge regolamentare della Camera, sia poi contrario al diritto della Camera stessa il rimandare una legge ad una Commissione, senza prima sottoporla al giudizio degli uffici.

**PRESIDENTE.** Osserverò al signor Cadolini che allora si trattava veramente di due leggi distinte, mentre qui si tratta di sole modificazioni ad un progetto di legge già presentato, le quali è impossibile non sia chiamata la stessa Commissione ad esaminare. Qui si domanderebbe alla Commissione il suo avviso sopra un progetto unico. Piuttosto mi pare che si potrebbe conciliare il prescritto del regolamento colla propo-

sta del ministro, deliberando che la Camera incarichi la stessa Commissione di esaminare il progetto, e che contemporaneamente negli uffici possano essere esaminate queste modificazioni e si diano ai commissari già nominati le istruzioni che i singoli uffici stimeranno intorno a queste proposte.

**CADOLINI.** Faccio osservare che quei commissari furono nominati da uffici che più non esistono; ora, dare un mandato ad un commissario rappresentante un ufficio che più non esiste, non mi pare conveniente. Del resto questa è una questione di principio. Quando un ufficio nomina un commissario, sceglie generalmente quegli che si è maggiormente dimostrato convinto dell'opinione della maggioranza dell'ufficio stesso.

Ora si va contro a questo principio, quando si voglia delegare allo stesso commissario, che fu nominato per una legge proposta prima, l'esame di una legge proposta più tardi.

Che, se si adotta la massima di non accettare simili proposte, questa servirebbe anche di norma al Ministero nel presentare opportunamente ed a tempo le sue leggi, perchè si stabilirebbe che una legge non può essere data a studiare ad una Commissione, se questa non viene costituita dietro nomina di commissari speciali stati eletti dagli uffici dopo la discussione sull'oggetto che fornirà il tema al loro esame.

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Cadolini che questo è precisamente stabilito dal regolamento, nè fa bisogno che sia ora deliberato dalla Camera.

**PERUZZI, ministro dei lavori pubblici.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**PERUZZI, ministro dei lavori pubblici.** Io non potrei accettare quella specie di rimprovero che l'onorevole Cadolini ha voluto fare al Ministero, dicendo che il Governo si deve imporre di presentare opportunamente i suoi progetti di legge, inquantochè il progetto portante l'approvazione della convenzione del 3 ottobre 1860 fu presentato quando questa seconda convenzione non era, nè poteva essere ancora stipulata, e perchè le trattative non erano finite, e perchè l'adunanza generale della società, che era convocata pel 18 maggio, non aveva ancora avuto luogo. E la necessità di presentare allora quel progetto di legge è dimostrata nella relazione e fu ammessa dalla Commissione.

Qui non si tratta di una legge sostanzialmente diversa dall'altra, come era il caso della legge sopra l'unificazione dei vari debiti; la quale era bensì un'applicazione del principio che si veniva a stabilire colla legge della costituzione del Gran Libro, ma non faceva parte di quella legge; era una cosa ben distinta. Ma, in questo caso, debbo avvertire la Camera che, qualora credesse d'accogliere la mia proposta, io dovrei pregarla di aspettare domani, perchè sarei costretto, per la regolarità, a ritirare quel primo progetto di legge già sottoposto alla Commissione, ed a presentarne uno nuovo, nel quale siano comprese le due convenzioni; in quanto che evidentemente non si potrebbero far due leggi per sancire due convenzioni, le quali non sono che una sola.

**GALLENGA.** Domanderò solamente se domani avrà luogo il rinnovamento degli uffici, perchè ciò potrebbe avere qualche influenza.

**PRESIDENTE.** Sono quindici giorni appena che si sono rinnovati, e non sarebbe quindi conveniente che si procedesse così presto alla loro rinnovazione, con interrompimento dei lavori che hanno allo studio.

Metterò adunque ai voti la proposta di mandare questo progetto relativo alle modificazioni del contratto colla società

delle ferrovie romane alla stessa Commissione incaricata dell'esame della legge già stata presentata; ben inteso che i singoli uffici possano esaminarlo e dare ai commissari le relative istruzioni.

(È approvata.)

**CAPONE.** Io ripeto la proposta che aveva cominciato a sottomettere alla Camera.

La strada ferrata, di cui ha presentato oggi il progetto di legge il ministro dei lavori pubblici, da Ancona a San Benedetto del Tronto, ha una stretta dipendenza da quella che dall'Adriatico tende a Napoli.

Siccome le questioni che si debbono esaminare in un progetto si debbono pure esaminare nell'altro, nè è possibile risolvere le prime in senso diverso dalle altre, perciò io pregherei la Camera di voler adottare una disposizione analoga a quella che ha adottato or ora, mandando questo progetto alla stessa Commissione alla quale fu dato l'incarico di esaminare la legge della strada ferrata dall'Adriatico a Napoli.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro aderisce?

**PERUZZI, ministro dei lavori pubblici.** Questo servirebbe meglio alla sollecitudine dell'esame, e non mi oppongo.

**PRESIDENTE.** Interrogo dunque la Camera se voglia adottare la proposta che il disegno di legge per la costruzione della ferrovia da Ancona a San Benedetto del Tronto sia mandato alla stessa Commissione la quale è incaricata dell'esame della legge per la ferrovia dall'Adriatico a Napoli.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

La parola è al deputato Nisco.

**PERUZZI, ministro dei lavori pubblici.** Io prego la Camera che voglia prima ammettere l'urgenza per il progetto di legge intorno alla linea da Ancona al Tronto e per quello delle ferrovie napolitane.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, s'intenderanno questi due progetti ammessi d'urgenza.

(Sono ammessi d'urgenza.)

**INTERPELLANZE DEI DEPUTATI NISCO E RICCIARDI RELATIVE ALLO STABILIMENTO D'UN DEPOSITO DOGANALE IN NAPOLI ED ALL'ACCADENIA DELLE SCIENZE NELLA DETTA CITTÀ.**

**NISCO.** La mia interpellanza all'onorevole ministro delle finanze intorno ad una deliberazione della Giunta di commercio di Napoli ha per iscopo di ottenere la più pronta e completa attuazione di un provvedimento finanziario che, mentre è una giustizia ed una logica conseguenza del libero cambio, di cui il Governo si è fatto franco sostenitore, è pure principale espediente per inaugurare quel riordinamento economico, il quale soltanto ci può offrire i mezzi da calmare incertezze e turbamenti, cagionati in gran parte da materiali bisogni, ma che sono però amaro retaggio dello sgovernamento caduto.

Imperocchè non havvi forse accusa più grave che si possa apporre al governo fatto da' Borboni delle provincie meridionali dell'Italia nostra, quanto il perseverante studio di ridurre povere e nell'isolamento, per più sbrigliatamente tiranneggiarle. Mentre gli abitanti di quelle care contrade erano da naturale tendenza e dalla geografica postura chiamati a prendere una larga parte nel presente movimento commerciale, venivano ivi avversate tutte le istituzioni atte a promuovere il progressivo sviluppo industriale, e sopresse anche le già esistenti, a misura che il potere diveniva più stabilmente assoluto.



E fra queste ultime si conta quella del deposito doganale col diritto di riesportazione, stabilito in Napoli fin dal 1633, ed abolito nel 1823 a cagione di quell'infuato sistema protettore messo su dal ministro Medici, per incatenarci, lusingandoci. Ma come un raggio di libertà splendeva in quella bella, e pur troppo stata la più sgovernata parte d'Italia, il ripristinamento di un tal diritto formava oggetto de' più caldi voti del commercio e delle cure degli uomini più eminenti per sapere amministrativo ed economico.

Infatti nel 1848 veniva da un'apposita Commissione, ordinata dall'onorevole nostro collega Scialoia, allora ministro pel commercio, e composta dagli egregi Giovanni Manna, Luigi Balsamo, Lorenzo Zino, Carlo Ammandola, Martino Cilento e Giovanni Bursatti, che immatura morte ha tolto alla scienza ed alla patria, compilato uno speciale rapporto e disegno di legge pel ristabilimento di una tale istituzione. E nel luttuoso periodo di reazione che successe all'empietà, da Dio largamente punita, della mancata fede, la fioca voce di una Camera consultiva di commercio, sibbene limitatissima nelle sue attribuzioni, esprimeva verso l'anno 1852 i voti medesimi.

Ma, non appena la stessa Camera fu negli ultimi tempi convocata sotto migliori auspicii, si affrettò di ritornare sopra un tale importante oggetto con deliberazione del 6 marzo, che io, qual direttore del dicastero dell'agricoltura, industria e commercio, subito raccomandava caldamente per gli opportuni provvedimenti al signor segretario generale di Stato ed al chiarissimo mio amico Giovanni Manna, direttore generale dei dazi indiretti, il quale immediatamente ordinò un'apposita Commissione e fece elevare una pianta di un deposito provvisorio a formarsi con poca spesa ed in tempo brevissimo, affinché si fosse al più presto soddisfatto un bisogno economico urgente per tanto popolosa città, naturalmente industriale; poichè sono i depositi con libera esportazione o scate franche un provvedimento di tale evidente giustizia ed utilità economica da non aver bisogno del sussidio di una lunga dimostrazione, quante volte si riconosce che la prosperità finanziaria dello Stato riposa su quella della privata industria e della più estesa facilità dei cambi.

Non ricorderò come l'Inghilterra e gli Stati Uniti dell'America assicurano assai estesamente questo diritto della riesportazione (direttamente o per via di *drawback*) delle merci depositate e del tralzo di un legno all'altro con la destinazione all'estero. Dirò bensì che la eletta Francia, in cui una borghesia privilegiata caldeggiava tenacemente i principii di protezione per le industrie nazionali, conta un gran numero di tali dogane non soltanto nelle città marittime, ma anche nelle interne.

Laonde io domando all'onorevole ministro delle finanze se intende ripristinare in Napoli un deposito doganale con la facoltà della libera riesportazione e del libero tralzo in porto da legno a legno per qualsiasi destinazione, secondo i regolamenti al presente in vigore nel porto di Genova, e se a preferenza se ne occuperà per via di decreto reale o di una apposita legge da presentarsi alla Camera, ponendo mente che Napoli, per mancanza di siffatta istituzione doganale, non potrebbe mantenere il suo equilibrio commerciale con gli altri porti principali italiani, dotati già del diritto della libera riesportazione.

**BASTOGI**, ministro per le finanze. Conoscevo le differenze che passano fra Napoli e il porto di Genova, e ringrazio l'onorevole Nisco che m'abbia offerto opportunità di dichiarare al Parlamento che, laddove non mi fosse sopraggiunta una leggiera indisposizione, già, di concerto col mio

onorevole collega il ministro del commercio, avrei presentato alla Camera un disegno di legge, non solo per soddisfare allo scopo indicato dall'onorevole Nisco, ma ben anche per soddisfare al bisogno in cui si trova il porto di Palermo per le condizioni nelle quali versa attualmente.

Spero di presentarlo fra pochi giorni.

**NISCO**. Ringrazio il signor ministro delle sue spiegazioni e mi dichiaro soddisfatto.

**RICCIARDI**. Vorrei domandare al signor ministro dell'istruzione pubblica se sia vero essere stata sciolta in Napoli l'accademia delle scienze. Questo fatto sarebbe gravissimo, poichè le attribuzioni del Governo di Napoli sono state ristrette in modo considerevole, e inoltre si potrebbe ciò appena tollerare quando fosse fatto per legge. Trattasi infatti di una delle accademie più illustri, non dirò d'Europa, ma certo d'Italia.

Mi valgo di quest'occasione che mi sono alzato a parlare, per deporre nelle mani del signor ministro dell'interno un proclama recentissimo di Francesco II, il quale circola liberamente in Napoli alla barba dei carabinieri. (*Si ride*)

**DE SANCTIS**, ministro per l'istruzione pubblica. Non posso ancora dare una risposta precisa sul fatto indicato dall'onorevole Ricciardi. Sarei disposto a rispondere alla sua interpellanza un altro giorno, qualora la Camera volesse fissarlo.

**PRESIDENTE**. Possiamo metterla all'ordine del giorno dopo esauriti i progetti che sono in corso.

L'ordine del giorno reca. . .

**NISCO**. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. . . la discussione sul disegno di legge relativo all'ordinamento del servizio di sanità marittima.

**NISCO**. In contrapposto di quel proclama che ha presentato l'onorevole Ricciardi. . .

**PRESIDENTE**. Scusi; è cosa per ora finita. Il ministro ha detto di non poter rispondere; non interrompiamo l'ordine del giorno.

**NISCO**. Si tratta di cosa onorevole pel paese. . .

*Voci*. Sentiamo! sentiamo!

**PRESIDENTE**. Parli.

**NISCO**. Ho presentato l'altro ieri al presidente del Consiglio un voto della provincia di Avellino, la quale domanda che sia dato un luogo per versare il loro contributo onde soccorrere al debito nazionale, e così dimostrare colle loro offerte, come dimostrarono colla votazione, che, ad onta di tutte le calunnie e di tutti gli eccitamenti venuti dal di fuori, intendono di essere uniti al resto degli Italiani. (*Movimento di approvazione*)

**MINGHETTI**, ministro per l'interno. Dirò due parole in risposta all'onorevole Ricciardi, e anzitutto l'accerto che perfettamente conosceva il proclama del quale mi ha fatto la spedizione.

Il fatto sta in questi termini: questo proclama fu trovato affisso una mattina, all'alba, in alcuni punti della città di Napoli, ma la popolazione stessa lo ha strappato; ciò che le fa molto onore. E questo è tutto. (*Bene!*)

#### DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL SERVIZIO DELLA SANITÀ MARITTIMA.

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno chiama in discussione il progetto di legge relativo al servizio della sanità marittima.

La discussione generale è aperta. Se nessuno chieda di



parlare, consulto la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. La convenzione internazionale sanitaria coll'annessovi regolamento firmata a Parigi il 3 febbraio 1852, ed approvata con legge del 2 dicembre stesso anno, avrà piena ed intera esecuzione in tutte le provincie del regno. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Il servizio della sanità marittima dipende dal ministro della marina.

« Al solo ministro della marina è fatta facoltà di decretare e rivocare nei limiti della convenzione e regolamenti su citati:

« 1° Le quarantene alle quali possono andar soggette all'approdo nel regno le procedenze marittime;

« 2° Ogni altra nuova misura sanitaria diretta a tutelare la salute pubblica per rapporto alle procedenze di mare. »

Il Ministero ed il commissario regio accettano le modificazioni fatte dalla Commissione?

**BO, commissario regio.** Il Ministero accetta le modificazioni fatte dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Tutte indistintamente?

**BO, commissario regio.** Tutte indistintamente; solamente nella composizione del Consiglio sanitario marittimo è messo tra i membri l'intendente generale di marina. Ora, io osservo che l'intendente generale di marina esisteva....

**PRESIDENTE.** Quest'osservazione la farà, quando verrà in discussione l'articolo 4. Pongo ai voti l'articolo 2 testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 5. Vi saranno nello Stato cinque direzioni di sanità marittima distribuite come segue:

« Una in Genova con giurisdizione sopra tutto il litorale dalle frontiere della Francia alla Magra, e dell'isola di Sardegna;

« Una in Livorno con giurisdizione sul litorale dalla Magra a Terracina e delle isole dell'arcipelago toscano;

« Una in Napoli con giurisdizione sul litorale da Terracina a Santa Maria di Leuca;

« Una in Palermo con giurisdizione sul litorale dell'isola di Sicilia e sue dipendenze;

« Ed una in Ancona con giurisdizione sul litorale adriatico fino al Capo Santa Maria di Leuca.

« La direzione di sanità più vicina alla sede del Governo avrà il titolo e le attribuzioni di direzione generale. »

**MASSARI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MASSARI.** Bramerei uno schiarimento dall'onorevole commissario regio.

Vorrei sapere perchè, mentre al Mediterraneo si danno quattro direzioni di sanità, all'Adriatico non se ne dà che una sola.

Mi pare che l'Adriatico, ch'è il nuovo venuto, meriterebbe d'essere trattato un po' meglio.

**BO, commissario regio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BO, commissario regio.** L'osservazione dell'onorevole preopinante avrebbe fondamento, se realmente le coste dell'Adriatico, delle Marche e delle Romagne, presentassero un commercio così esteso da meritare due direzioni, invece d'una. Ma veramente fino a questo momento il commercio, specialmente dei porti esteri, che si fa lungo l'Adriatico e le Romagne, non è tale che si possa questo litorale dividere in due parti.

C'è un'idea, di cui m'auguro prossima l'attuazione, di stabilire una direzione di sanità a Venezia, quando questa farà parte del regno italiano. Ma, fino a questo momento, una direzione di sanità che abbia sede in Ancona è più che sufficiente al commercio marittimo che si fa in quelle parti. Del resto dagli stati degli approdi si vede chiaro che sono pochissimi gli approdi dall'estero nei porti dell'Adriatico e nelle Romagne.

Forse a ciò ha contribuito il Governo pontificio, il quale, con insolito rigore quarantenario, ha fatto sì che i bastimenti andavano prima a Trieste per essere ammessi a pratica, e poi di seconda mano ritornavano nelle Romagne ed in Ancona. Per lunga pezza il commercio di quei paesi coll'estero rimase paralizzato.

Io credo che due direzioni (se ne potrebbe stabilire una, per esempio, ad Ancona, e l'altra a Ravenna) sarebbero forse soverchie. Se vorrà paragonare il commercio marittimo degli altri porti che sono sede di una direzione, troverà l'onorevole preopinante ragionevole la proposta del Ministero, di non stabilire che una sola direzione in Ancona.

Auguriamo di presto avere Venezia, ed allora se ne stabiliranno due, ed una principalissima nella regina del mare Adriatico.

**MASSARI.** Io non faccio nessuna proposta. Solamente, per giustificare la mia osservazione, dirò che io non intendeva di fare allusione solamente alle Marche ed alle Romagne....

*Voci a sinistra.* A Bari! (Si ride)

**MASSARI.** Non si tratta di Bari. Intendeva di fare allusione alle Puglie, in cui il litorale è abbastanza esteso, per meritare la considerazione del Governo.

Ecco l'osservazione che io volevo fare.

Affretto coi voti ancor io il momento in cui Venezia, divenuta nostra, si stabilisca anche là una direzione di sanità; ma io farò osservare che, anche in questo caso, l'Adriatico non si troverebbe in pari condizione col Mediterraneo, poichè, mentre sul litorale che va da Genova fino a Napoli, abbiamo tre direzioni di sanità, sul litorale da Venezia a Brindisi non ne avremmo che due.

Del resto io non faccio proposta alcuna: mi rincresce che il ministro della marineria, per la rincrescevole ragione che tutti conosciamo, non si trovi al suo banco, altrimenti avrei desiderato richiamare in modo speciale la sua attenzione sopra questo argomento che non è così lieve, nè così leggiero, e non è dettato da interessi municipali, come parmi che alcuni miei onorevoli colleghi, vogliano credere.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bruno ha facoltà di parlare.

**BRUNO.** Per togliere qualunque esitazione sul proposito, e per togliere anche il pretesto del fare una proposta all'onorevole Massari....

**MASSARI.** Non ho fatta alcuna proposta.

**BRUNO.**... dell'intenzione ideale ho detto (*ilarità*), osserverò che, mettendosi una direzione generale a Napoli, non si escludono le direzioni secondarie lungo il litorale delle Puglie.

Ed invero altro si è avere una direzione generale, altro si è avere un mezzo, una direzione secondaria che rappresenti gl'interessi sanitari.

Se il mio amico Massari, coll'intelligenza che lo distingue, si darà la pena di esaminare il regolamento sanitario e le leggi internazionali, vedrà che anche le Puglie e tutto quel litorale, comunque non avranno una direzione generale, potranno però benissimo soddisfare ai loro bisogni commerciali.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo più la parola, metto

ai voti l'art. 3 che ho letto, come fu modificato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Ora viene l'art. 4.

« Art. 4. È istituito presso ciascuna direzione un Consiglio sanitario marittimo.

« Questi Consigli saranno composti :

« Del governatore od intendente generale amministrativo, presidente ;

« Del sindaco o gonfaloniere ;

« Dell'intendente generale di marina ;

« Del presidente della Camera di commercio ;

« Del capitano del porto ;

« Del direttore sanitario ;

« Del vice-presidente del Consiglio di sanità terrestre ;

« Del direttore delle dogane ;

« Di due membri del Consiglio comunale nominati dal medesimo ;

« Di due capitani marittimi nominati dalla Camera di commercio ;

« Del medico applicato alla direzione di sanità marittima ;

« Di un medico dell'ospedale maggiore civile, nominato dal Consiglio comunale.

« I membri del Consiglio comunale ed i capitani marittimi saranno rinnovati ogni triennio.

« Potranno essere confermati. »

Darò la parola al signor commissario regio per le osservazioni che ha annunciato che intendeva fare.

**BO, regio commissario.** L'osservazione che io volevo fare è di sopprimere come membro del Consiglio di sanità l'intendente generale della marina, perchè questa carica non esiste più.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce?

**CASTAGNOLA, relatore.** Aderisce.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'articolo 4 con questa soppressione.

(È approvato, e lo sono del pari, senza discussione, i cinque seguenti) :

« Art. 5. Sono agenti di sanità marittima, in qualunque altro punto d'ancoraggio del litorale, gli amministratori di marina ed i capitani di porto delegati dal Ministero.

« Negli scali o spiagge ove non esistessero amministratori di marina od ufficiali di porto, può essere delegato come agente di sanità un impiegato delle regie dogane.

« Art. 6. I bastimenti, tanto nazionali che esteri, pagheranno ad ogni approdo nei porti, rade o spiagge dello Stato le seguenti tasse sanitarie :

« 1° Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica ed europea, l'Egitto, la Siria e le isole dell'impero ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza, pagheranno per ogni tonnellata 40 centesimi ;

« 2° Ogni altra nave a vela proveniente dall'estero pagherà per ogni tonnellata 20 centesimi ;

« 3° I piroscafi provenienti da porti e litorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al numero 1 di questo articolo, pagheranno 5 centesimi per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero ;

« 4° I piroscafi potranno andare esenti dalla tassa di cui al numero 3, mediante il pagamento di 50 centesimi all'anno per tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

« Le tasse pagate a tenore del numero 3 non saranno computate in sconto dalla tassa annuale di abbonamento.

« Questa tassa non va soggetta ad alcuna riduzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata.

« Art. 7. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà dalle loro tonnellate la deduzione del quaranta per cento per lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori.

« Art. 8. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitari :

« a) I bastimenti della marina militare di qualunque nazione ;

« b) Le navi di rilascio anche ammesse a libera pratica, quando non facciano operazioni di commercio ;

« c) I battelli da pesca anche procedenti dall'estero e le navi che esercitano la navigazione tra un punto e l'altro dello Stato. Questi legni però, dispensati dall'obbligo della patente, saranno muniti di un permesso sanitario di cabotaggio della durata di un anno, pel quale pagheranno una lira, se non maggiori di 10 tonnellate ; centesimi 20 all'anno per tonnellata, se maggiori di quella portata.

« Art. 9. Le navi provenienti dall'estero pagheranno la tassa sanitaria nel primo luogo d'approdo dello Stato. Quando dal luogo dove hanno approdato e pagato la tassa si conducano in altri luoghi del litorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi. »

« Art. 10. Per ogni patente di sanità rilasciata a bastimenti diretti a porti esteri si pagherà un diritto fisso di lire due. »

**BIANCHERI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BIANCHERI.** Se mal non mi appongo, emerge da questo articolo che ogni bastimento che voglia dirigersi all'estero deve di necessità essere munito di una patente di sanità, la quale viene a costare lire due. Emerge ad un tempo dalle disposizioni di quest'articolo una gravissima ingiustizia, a parer mio. Il bastimento di 100 tonnellate che si dirige in America, per esempio, non ha che a spendere la somma di lire due per avere una patente di sanità, la quale viene a produrre il suo effetto per tutto il tempo del viaggio medesimo, che può durare uno o due anni; e la piccola nave che dal porto di Rimini fa vela per dirigersi a Trieste, a Venezia od alla Dalmazia, per esempio, o che da un punto qualunque della riviera si dirige a Nizza, fatalmente divenuta straniera, ha che ha soltanto la portata di 10 o 20 tonnellate, paga due lire, come la nave che è andata in America, che fa larghissimo traffico, e grossissimi lucri. Domando io, se vi ha ingiustizia, se vi sia parità di condizioni, che il bastimento che fa questo lunghissimo viaggio paghi solo due franchi per munirsi d'una sola patente per tutto il viaggio ; mentre la piccola nave, che fa una brevissima traversata, che va da una parte dell'Adriatico alla Dalmazia, e che fa, per esempio, dieci viaggi all'anno, deve munirsi ad ogni viaggio di una patente che costa due lire.

Se il bastimento che si dirige lontano può essere soggetto ad una patente speciale, affinchè possa far fede della condizione sanitaria del paese da cui è partito, per questo bastimento questa tassa di lire due non può esser tanto gravosa ; ma non posso assolutamente capacitarmi che una piccola nave che fa dieci o quindici viaggi all'anno da un punto della nostra costa ad un altro punto della costa vicina, ma estera, debba essere soggetta alle stesse condizioni, come la grossa nave che va lontano. Mi pare adunque che, trattandosi di navi che fanno viaggi lunghissimi, potrebbesi lasciare l'articolo come sta scritto ; ma che per le piccole navi, che fanno viaggio da uno dei punti della nostra costa ad un punto più o meno

vicino della costa straniera, dovrebbe bastare il permesso di cabotaggio, di cui si fa cenno all'articolo 8.

E non può dirsi che in quel luogo, dove approda, s'ignori la condizione sanitaria del luogo da cui è partito, inquantochè un bastimento piccolo non può allontanarsi di gran che. Per esempio un bastimento che parte da qualunque punto della costa adriatica come della costa ligure, che va dalla costa ligure in Provenza o dall'Adriatico a Trieste e Venezia, per certo non si può dire che una patente speciale, ogni volta che tocca in que' porti stranieri, debba far fede della condizione sanitaria del paese donde parte; inquantochè è conosciuto, e non può certamente il signor commissario regio volermi dare ad intendere che questa patente sia indispensabile, in quanto sia noto che la condizione sanitaria del luogo di partenza è buona. Io intendo perfettamente che questa patente si esiga quando il bastimento da Genova va in America, nel Nord, quando fa lunghi viaggi; ma in un punto vicino non è a parer mio ragionevole l'esigerla.

Voi non potete neanche temere che questi bastimenti col solo permesso del cabotaggio si spingano tant'oltre, in paesi in cui la condizione sanitaria del luogo da cui sono partiti non sia conosciuta, inquantochè la piccola portata dei bastimenti medesimi è una guarentigia che non possono intraprender viaggi molto lunghi.

Se queste ragioni sono, come io credo, appoggiate a verità; se preme alla Camera, al Governo che si venga a riparare ad un'ingiustizia che, a mio avviso, sarebbe somma, io credo che conviene lasciare quest'articolo come sta scritto per quanto riguarda i bastimenti di grossa portata, ma per i piccoli, e intendo per i piccoli quelli da 30 tonnellate in giù, per i piccoli i quali fanno viaggi da un punto della nostra costa a un punto vicino della costa straniera, vorrei che bastasse il solo permesso di cabotaggio, come è indicato all'articolo 8. Quindi io sottometto alla Camera un'aggiunta che sarebbe così concepita:

« I bastimenti che hanno una portata inferiore a 30 tonnellate e che vanno all'estero, basterà che siano muniti soltanto del permesso sanitario di cabotaggio di cui all'articolo 8. »

**BO, commissario regio.** Le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante hanno due scopi: il primo di considerare come gravosa la tassa di lire due per la patente dei piccoli bastimenti diretti all'estero. Osservava l'onorevole preopinante che vi è un'ingiustizia nello stabilire lire due per piccoli bastimenti che vanno all'estero in luoghi vicini, come sarebbe da Genova a Nizza, egualmente come per bastimenti di lungo corso che vanno alle Americhe.

L'onorevole preopinante ha chiesto in secondo luogo perchè non si dispensano dalla patente sanitaria questi bastimenti, pei quali, secondo lui, basterebbe il permesso sanitario di cabotaggio.

Riguardo alla prima osservazione è da considerarsi che dai calcoli che si fanno e si debbono fare ogni anno, in forza del trattato internazionale, sui proventi sanitari, risulta che, eccetto l'anno 1854, tali proventi non compensarono mai le spese del servizio sanitario marittimo, sebbene fossero ridotte ai minimi termini. In conseguenza stiamo alle disposizioni del Congresso di Parigi, il quale stabilì che i proventi sanitari non dovessero ritenersi come tassa, ma fossero solamente un'indennizzazione delle spese che fa il Governo per mantenere il servizio sanitario marittimo. La patente sanitaria è un documento stampato con un certo lusso, tutte le nazioni hanno a tal uso un modello particolare, e per ciò il Governo paga una somma non lieve.

Non regge il paragone fatto dall'onorevole preopinante tra i piccoli ed i grossi bastimenti. Il bastimento che va in America paga, quando è di ritorno nei nostri porti, il doppio della tassa a cui sono assoggettati i bastimenti che fanno viaggio negli scali del Mediterraneo; quindi questi ultimi sono largamente compensati, se pagano un maggior diritto di patente all'anno che non i bastimenti della prima categoria.

**BIANCHERI.** Chiedo di parlare.

**BO, commissario regio.** Riguardo alla seconda osservazione dell'onorevole preopinante debbo dire che il dispensare dalla patente i bastimenti che fanno il cabotaggio è cosa contraria a tutte le leggi sanitarie. L'onorevole preopinante, il quale appartiene ad una località marittima, dove la sanità ha molta importanza, essendo luogo di confine, sa meglio di me, versato come è nelle cose marittime, che tutte le autorità sanitarie all'estero ritengono tutte le carte sanitarie e rilasciano nuove carte sanitarie, nuova patente; egli sa che in nessun porto estero si riceverebbe a pratica un legno che non fosse munito di una patente, nè serve il permesso di cabotaggio, il quale dura un anno, e non presenta tutte quelle garanzie che le autorità sanitarie dei porti esteri esigono anche secondo i trattati di Parigi.

La patente, adunque, per un bastimento diretto ad uno scalo estero è di tutta necessità, e bisogna munirnelo, altrimenti i naviganti griderebbero, e con ragione, perchè verrebbero assoggettati ad onerose formalità all'estero. Resta a vedere se possa ammettersi una modificazione per i piccoli bastimenti, se cioè si possa ridurre della metà la spesa per i bastimenti inferiori, per esempio, alle 40 tonnellate. Ma io non mi crederei in posizione di accettare questa modificazione, tanto più che ho l'intima convinzione che le spese del servizio sanitario sono assai maggiori dei proventi. Non so se l'onorevole preopinante insisterà nella sua proposta, ma io non posso accettarla.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Biancheri.

**BIANCHERI.** Se il signor relatore parla nel senso del signor commissario regio, io aspetterò a parlare dopo di lui.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor relatore.

**CASTAGNOLA, relatore.** Parlo anche a nome di vari miei colleghi, perchè non ho potuto consultare tutti i membri della Commissione. . . .

*Dal banco della Commissione.* Siamo tutti d'accordo!

**CASTAGNOLA, relatore.** Tutti adunque siamo d'accordo in questo che non si possa accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Biancheri, perchè verrebbe a sconvolgere la convenzione sanitaria di Parigi e il relativo regolamento; ora, siccome tanto l'uno che l'altro sono un contratto fatto da tutte le potenze interessate, egli è evidente che non può una sola delle potenze contraenti dipartirsene, a meno che dichiarare espressamente di non voler più partecipare a quella convenzione, e che intende sciogliersi dal contratto.

Io osservo che il bisogno di avere la patente è chiaramente indicato dall'articolo 1 della convenzione sanitaria e dall'articolo 23 del relativo regolamento sanitario, dove sono trascritte tutte le indicazioni che riflettono lo stato di salute dell'equipaggio e dei passeggeri, lo stato igienico del bastimento e del carico, e tante altre cose. Di più il regolamento sanitario, che è amante dell'uniformità, va tant'oltre, che al successivo articolo 24 prescrive persino il modulo della patente, e stabilisce che il medesimo debba essere eguale a quello unito al detto regolamento.

Vede adunque l'onorevole Biancheri sino a qual punto la convenzione di Parigi si occupi delle particolarità, allorchè si trattò della patente.

Questa convenzione noi non possiamo modificarla senza avere l'assenso delle altre parti interessate, e per questo motivo la Commissione non può accettare la modificazione proposta dall'onorevole Biancheri, il quale vorrebbe che alla patente di sanità, di cui deve essere munito ogni bastimento, dovesse, per quelli di piccola portata, sopprimerne il permesso di cabotaggio, di cui all'articolo 8.

Forse potrebbe esaminarsi se per bastimenti di piccola portata non convenga di fare un ribasso; se non convenga stabilire, per esempio, che, invece di due lire per detti bastimenti, si debba percepire un diritto minore. Questo forse si potrebbe fare, giacché la convenzione non vi porrebbe ostacolo.

**BIANCHERI.** Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Il deputato Biancheri ha ora facoltà di parlare.

**BIANCHERI.** Anzitutto farò osservare all'onorevole commissario regio che il servizio di sanità non deve, a parer mio, ritenersi stabilito come cosa da cui lo Stato debba ricavare provento. In uno Stato ben ordinato, quantunque questo servizio, lungi dal recare nelle casse dell'erario un introito di qualche considerazione, dovesse essere cagione di spese più o meno rilevanti, non dovrebbe tuttavia essere trascurato; in quanto che il medesimo si riferisce strettamente alla salute pubblica, alla tranquillità e sicurezza dello Stato. Cosicché, quando si volesse ravvisare la questione soltanto dal lato dei proventi, io penso che si verrebbe non solo a soverchiamente impicciolirla, ma a portarla sopra un terreno che non le è proprio.

Io credo aver provato che l'articolo, quale è proposto, è cagione di una flagrante ingiustizia che emana dalla diversità di condizione dei bastimenti, in quanto che quelli che portano meno pagano come quelli che portano più; come anche dalla diversità del viaggio intrapreso, giacché il bastimento che parte da Chioggia e va a Venezia verrebbe a contribuire allo stesso modo come quello che salpa da Genova e si dirige al Chili o a Montevideo.

Per me queste due ragioni sono così evidenti da non lasciar il menomo dubbio dell'ingiustizia che emergerebbe dall'articolo come è stabilito.

Ma si oppone dal commissario regio e dal signor relatore della Commissione che quest'articolo se venne così redatto, ciò proviene dalla convenzione internazionale sanitaria, la quale esige che qualunque bastimento, di qualsiasi portata esso sia, che vada ad un porto estero, debba ad ogni volta essere munito di una patente di sanità.

Se la cosa stesse come venne asserito (di che io non dubito), egli è certo che questa patente deve essere sempre rilasciata ad un bastimento tuttavolta che parte.

Ora poi, che questa sia fregiata di alcuni ornamenti più o meno vaghi, o che sia più semplice, poco monta. Se piace al signor direttore generale della sanità di far sì che anche le potenze estere, quando hanno le nostre patenti sotto gli occhi, possano vedere che la parte artistica non fu negletta affatto, io mi rallegro con lui che anche in questa parte arrechi tutta la sua sollecitudine; ma l'essenziale si è di rilasciare una patente semplice, la quale costi poco, per quanto si può, e possa servire ad un modo uguale.

Non vi sarebbe più, adunque, che una questione di spesa; ora, ciò essendo, mi pare che, ammesso che il servizio di sanità marittima non debbe ravvisarsi come causa di provento per il Governo, ma come un dovere che ad esso incombe; ammessa l'ingiustizia che verrebbe ad avverarsi se i bastimenti piccoli fossero trattati come i grandi; e ritenute pure le di-

chiarazioni fatte dal signor relatore della Commissione, che non si potrebbe fare di manco di rilasciare la patente ogni qualvolta la nave va all'estero, io opinerei che si stabilisse che per bastimenti di piccola portata (e tali io intendo quelli di 30 tonnellate in giù) la patente di sanità che verrà ai medesimi rilasciata non costi che cinquanta centesimi.

Io credo che in tal guisa le esigenze della convenzione internazionale sarebbero affatto salve e verrebbe anche fatto omaggio alla giustizia, che deve premere a noi tutti.

In seguito alla modificazione da me proposta l'articolo sarebbe così concepito:

« Per ogni patente di sanità rilasciata a bastimenti diretti a porti esteri si pagherà un diritto fisso di centesimi cinquanta per ogni bastimento di portata inferiore delle trenta tonnellate, e di lire due per ogni portata maggiore. »

**PRESIDENTE.** La prego di trasmettere la sua proposta al banco della Presidenza.

**BRUNO.** Non come membro della Commissione, della quale fo parte, ma come deputato, io respingo quest'emendamento, e desidero che la Camera adotti questo articolo quale fu presentato dalla Giunta.

Si è parlato di un'ingiustizia, perchè si crede che un individuo, il quale fa molteplici viaggi, viene a pagare di più di colui il quale fa un viaggio lunghissimo. Ma, per evitare questa pretesa ingiustizia, sarebbe anche necessario di stabilire diversi diritti per i passaporti, converrebbe, cioè, di fissare una tassa proporzionale alle distanze che si percorrono.

Ma vi ha di più, o signori. Si dice che colui il quale fa molti viaggi viene a pagare di più che colui il quale fa un viaggio solo lunghissimo. Ma l'onorevole commissario regio ha osservato: la carta che si impiega, gli impiegati della amministrazione marittima obbligano a spese non lievi. Ora, se lo Stato debbe sopprimerli, è giusto che richiegga una retribuzione che compensi le spese di un ufficio sostenuto per garantire i facili approdi e il libero commercio; e riflettete che, privando di questi introiti lo Stato, sarete obbligati, per sostenere la sanità marittima, a sopprimerli coi redditi della proprietà fondiaria.

Per tutte queste ragioni, o signori, io sono costretto a respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Biancheri, perchè, ripeto, facendo altrimenti, voi verrete a stabilire che il passaporto di un individuo, che deve portarsi in un luogo vicino, costerà lire 10, ed il passaporto di colui che deve recarsi, per esempio, in America, costerà lire 50: il che sarebbe assurdo.

**DI PERSANO.** Appoggio la proposta dell'onorevole deputato Biancheri. Non solo la trovo giusta, ma prego la Camera di voler osservare che quelli i quali comandano i bastimenti di portata inferiore delle 30 tonnellate sono generalmente padroni i quali hanno un tenuissimo stipendio mensile, e che è a loro carico che cade quella tassa.

Quindi io penso sia equo e vantaggioso al commercio che si approvi l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Biancheri.

**DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica.** Debbo dichiarare, a nome del Governo, che i principii contenuti nella relazione sono quelli che ora ha svolti l'autore dell'emendamento.

Qui non si tratta di cavare un profitto dal servizio di sanità marittima, ma semplicemente di supplire alle spese.

D'altra parte, non si può mettere in dubbio l'interesse che il Governo e la Camera prendono per le piccole industrie. Quindi io dichiaro di non avere nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto per ridurre la tassa da lire 2 a

50 centesimi per i bastimenti di portata inferiore alle 50 tonnellate.

**PRESIDENTE.** Il deputato Biancheri propone all'articolo 10 il seguente emendamento:

« Per ogni patente di sanità rilasciata a bastimenti diretti a porti esteri si pagherà un diritto fisso di centesimi 50 per ogni bastimento di portata inferiore alle 50 tonnellate, e di lire 2 per ogni portata maggiore. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo così emendato.

(È approvato.)

(Sono quindi approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 11. Le visite dei medici di sanità nei lazzeretti ed altri stabilimenti sanitari sono gratuite.

« Art. 12. I poveri sono mantenuti nei lazzeretti e curati, se infermi, a spese del Governo.

« Art. 13. La presente legge sarà posta in vigore dal 1° luglio 1861.

« Da quel giorno avrà piena ed intera esecuzione in tutte le provincie del regno la legge penale in materia di sanità marittima in data 31 luglio 1859.

« Art. 14. Per l'applicazione di detta legge nella Toscana viene stabilita la seguente corrispondenza nelle pene:

« A vece della *reclusione* si applicherà la pena della *casa di forza*.

« Quando è comminata la pena del *carcere* e della *multa* si applicheranno le corrispondenti pene del *carcere* e della *multa* in quantità non inferiori la prima a sei giorni e la seconda a lire cinquant'una.

« La multa potrà estendersi a lire tre mila.

« Quando invece sono applicate le pene di *polizia* s'infliggeranno le pene o del *carcere* o della *multa*, estensibili a cinque giorni il primo ed a cinquanta lire la seconda.

« Inoltre, all'articolo 26 di detta legge, alle parole: *di cui all'articolo 44 del Codice di procedura criminale*, s'intenderanno sostituite le seguenti: *di polizia giudiziaria*, ed all'articolo 28, invece delle parole: *il commissario di sanità del porto di Genova e i consoli di marina nelle altre direzioni marittime*, s'intenderanno pure sostituite le seguenti: *i commissari di sanità, ed in loro mancanza i consoli di marina*...

« Art. 15. Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.

« Art. 16. Sono soppresse le attribuzioni che in fatto di sanità marittima erano finora di competenza dei magistrati supremi di salute in Napoli e in Palermo, e vengono soppresse le deputazioni di sanità esistenti lungo il litorale delle provincie meridionali del regno.

« Art. 17. È abolita la tassa a carico dei bastimenti sottoposti a quarantena, quella per alloggio ed uso di suppellettili

nei lazzeretti, quella sopra le mercanzie deposte e disinfettate nei lazzeretti od altri stabilimenti quarantenari, ed ogni altra tassa, diritto o provento, che sotto qualsiasi denominazione sono ora percepiti a titolo sanitario, tanto a favore dell'erario, che dei pubblici funzionari.

« Art. 18. Sono abrogate tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze e disposizioni di qualsiasi forma attualmente in vigore nelle varie provincie del regno in materia di sanità marittima, tranne la convenzione ed il regolamento citati all'articolo primo, e la legge penale citata all'articolo 13 della presente. »

Si procederà ora allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	205
Maggioranza . . . . .	103
Voti favorevoli . . . . .	202
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO ITALIANO.**

**PASINI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione del progetto di legge sulla formazione del Gran Libro del debito pubblico.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA ARETINA.**

**VALERIO, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge relativo alla concessione della ferrovia aretina.

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

La seduta è levata alle ore 5.

*Ordine del giorno per la seduta di domani:*

1° Discussione del progetto di legge per l'abolizione dei dazi differenziali di entrata cui sono soggetti i liquidi compresi nella prima categoria della tariffa doganale;

2° Discussione del progetto di legge per una leva di 4500 uomini nella Sicilia;

3° Relazione di petizioni.